



TRIBUNALE DI FIRENZE

Presidenza

Viale Guidoni n.61 – 50127 Firenze – tel. 0557996279

e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

PROT. 7626

Firenze, 13.11.2020

DECR. N° 159

Il Presidente,

premesso che in data 19 febbraio 2020 è iniziata la supplenza della dott.ssa Salmoria sul ruolo della dott.ssa Pattonelli, assente per _____, come da decreto presidenziale n. 2/2020, che, considerata la sospensione dei termini amministrativi per l'emergenza COVID, è scaduta il 9 novembre 2020 (si veda il decreto presidenziale n. 107/2020);

dato atto di avere ricevuto la formulazione di due differenti proposte di variazione tabellare dal dott. Ghelardini, magistrato incaricato della direzione della terza sezione civile, e dalla dott.ssa Pompei, presidente coordinatore della terza sezione civile, osserva e decide quanto segue.

Il dott. Ghelardini chiede che venga disposta << **la proroga per un semestre della supplenza del GOP Salmoria sul ruolo Pattonelli con decorrenza dal 9.11.2020**>> con le seguenti argomentazioni :<< *va considerato al fine di adottare gli opportuni provvedimenti organizzativi che, da un lato, l'astensione per _____ cesserà all'incirca un mese dopo (il 12 dicembre), e, dall'altro, che l'effettiva assenza della dott.ssa PATTONELLI si protrarrà, peraltro, sino al maggio 2021, essendo stata la medesima nelle more applicata presso la locale Corte di Appello con provvedimento avente effetto dal rientro della collega*

Occorre quindi procedere alla proroga della supplenza in atto, ovvero alla nomina di altro supplente, per sopperire all'assenza Pattonelli sino a tale data. Lo scrivente è consapevole che ai sensi dell'art. 8, co. 3, della Circolare sulle applicazioni e supplenze (Disposizioni in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali per assicurare il regolare svolgimento della funzione giurisdizionale in presenza di difficoltà organizzative -Circolare n. P- n. 11315 del 26 giugno 2018 - Delibera Plenum del 20 giugno 2018) la durata di quest'ultima non può essere superiore a 6 mesi, termine che nella fattispecie per il GOP SALMORIA decorrerà, come detto, il 9 novembre pv.

Non è peraltro chiaro se tale disposizione riguardi anche il caso del supplente magistrato onorario.

Invero la Circolare non distingue ai fini dell'istituto della supplenza tra le due figure professionali (professionale ed onorario), ma vi è ragione di ritenere che il limite di sei mesi si applichi esclusivamente ai magistrati professionali supplenti. Un richiamo alla magistratura onoraria è previsto infatti solo dall'Art. 21 (Utilizzazione dei magistrati onorari) della Circolare che prevede che "L'utilizzazione dei magistrati onorari in supplenza dei magistrati professionali deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente".

Trattasi di disposizione con cui si è voluto evidentemente escludere che il giudice onorario supplente possa trattare procedimenti preclusi ad esso per ragioni ordinamentali (es. procedimenti cautelari ante causam, materia societaria e fallimentare, appelli, ecc).

Va invece ribadito che nulla di specifico è stato previsto circa la durata della supplenza da parte del giudice onorario.

Analoghe considerazioni valgono in relazione alla nuova circolare di formazione tabelle per il triennio 2020/22.

La disposizione che prevede la possibilità di impiego dei giudici onorari per la supplenza dei giudici professionali (art. 181) nulla prevede circa la durata della stessa

La materia non è disciplinata neanche a livello di norma primaria.

Invero, la recente riforma della magistratura onoraria (D. Lgs. N. 116/2017), all'art. 13 (Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace), unica disposizione che rileva in questa sede, si limita a prevedere che "Nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, il giudice onorario di pace può essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza, anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1. L'individuazione del giudice onorario da destinare in supplenza è effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma 5. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali".

Trattasi di disposizione che ribadisce che i GOP possono essere impiegati in supplenza dei magistrati professionali, salvi i limiti suddetti, ma nulla dice circa la durata di essa. Non è quindi prescritto a livello di normazione primaria alcun termine di durata massima della supplenza del giudice onorario.

All'opposto, è significativo che la Circolare tabelle sulla organizzazione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2018/20 (prot. N. 10668/2018) preveda espressamente la prorogabilità per un semestre della supplenza del GOP.

A sensi dell'art. 9 di tale Circolare "nelle ipotesi di vacanza dell'ufficio del Giudice di Pace, di assenza o di impedimento temporaneo di uno o più giudici onorari di pace... il Presidente del Tribunale può destinare in supplenza ... uno o più giudici di pace di altro ufficio del circondario". Circa la durata della supplenza è previsto in tal caso che essa "non può avere durata superiore a sei mesi, prorogabile nei casi di necessità dell'ufficio, per ulteriori sei mesi".

In applicazione analogica di tale disposizione, da considerarsi speciale per quanto attiene all'impiego di giudici onorari quali supplenti, ritengo pertanto che non vi siano ostacoli a livello di normativa primaria o secondaria alla proroga della supplenza per un semestre anche per i GOP, come SALMORIA, che siano assegnati al Tribunale.

Nella fattispecie, infatti, persiste la necessità dell'ufficio rispetto alla supplenza. Anzi è da evidenziare che alla prima ragione di assenza

) è sopravvenuta senza soluzione di continuità l'applicazione a tempo pieno della dott.ssa PATTONELLI, con effetto dalla sua data di rientro in servizio presso la Corte di Appello.

D'altra parte, sussistono chiari elementi che sconsigliano la nomina di altro supplente per la "gestione" del ruolo Pattonelli.

Invero, l'utilizzo di altro magistrato comporterebbe un'evidente dispersione di conoscenze con grave pregiudizio sotto il profilo dell'efficienza e per consentire, per quanto possibile anche alla luce della perdurante emergenza sanitaria, il rispetto degli obbiettivi posti dal vigente programma ex art. 37 sullo smaltimento dell'arretrato ultratriennale.

SALMORIA infatti è l'unica magistrata che, proprio in forza del semestre di supplenza in scadenza e per aver gestito il medesimo ruolo ancor prima della sua assegnazione a Pattonelli, può garantire il massimo dei risultati sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Ciò in quanto trattasi di procedimenti che la stessa in buona parte ha istruito o concorso ad istruire, ovvero in cui ha adottato decisioni interlocutorie che senz'altro agevoleranno l'emissione del provvedimento definitivo.

D'altra parte la dott.ssa SALMORIA è GOP di provata esperienza e professionalità che sta operando con impegno e diligenza sul ruolo PATTONELLI. La stessa grazie all'attività effettuata in questi mesi, potrà valorizzare e capitalizzare i risultati di questa nel prossimo semestre.

Si aggiunga che, proprio al fine di favorire il massimo impegno della dott.ssa SALMORIA sul ruolo PATTONELLI, la GOP è stata a suo tempo interamente esonerata dal ruolo di cui era titolare, che è stato assegnato ad altro magistrato onorario (dott. FERRERI).

Quest'ultimo, a sua volta, sta provvedendo egregiamente a gestire il ruolo ex SALMORIA ed ha recente frutto anche di un importante sgravio in conseguenza della immissione in possesso del dott. CARVISIGLIA, già tramutato alla III sezione civile.

Se cessasse la supplenza SALMORIA sarebbe quindi anche necessario, da un lato, nominare altro supplente sul ruolo PATTONELLI, dall'altro, attribuire a SALMORIA un nuovo ruolo di civile contenzioso.

Incidentalmente osservo che nessuno degli altri magistrati del primo collegio della sezione ha manifestato disponibilità alla supplenza sul ruolo PATTONELLI e che la nomina del "supplente tabellare" non sembra praticabile per la sovrapposizione dei giorni di udienza, la durata e la gravosità dell'impegno.

Di scarsa utilità pratica appaiono poi soluzioni di supplenza "a rotazione", interessando cioè più magistrati, modalità fonte per lo più solo di inutile aggravio di lavoro per la Cancelleria (che deve via via intestare i procedimenti ai vari supplenti, udienza per udienza) e che certo non favorisce la definizione dei procedimenti di più risalente iscrizione (spesso di notevole complessità).

Evidenzio infine che in caso di applicazione non è consentito il ricorso al magistrato distrettuale per la gestione del ruolo del magistrato applicato e che inopportuno appare il ricorso alla supplenza infradistrettuale, anche per le note difficoltà ed il carico di lavoro degli altri Uffici giudicanti del distretto.

In conclusione, il protrarsi della supplenza SALMORIA non potrà che risultare vantaggioso per il servizio, in termini di efficacia e tempestività della

giurisdizione.

Evidenzio che ho contattato i magistrati interessati (dott.ssa PATTONELLI, GOP SALMORIA e GOP FERRERI), i quali hanno condiviso la soluzione qui prospettata>>.

La Presidente Pompei non condivide la proposta del dott. Ghelardini e chiede che invece << **sia disposto che, a partire dal 9.11.2020 fino alla cessazione dell'applicazione della dott.ssa Pattonelli presso la Corte d'Appello di Firenze, il ruolo Pattonelli sia assegnato in supplenza al dott. Ferreri, ed il ruolo attualmente gestito dal dott. Ferreri, nella composizione risultante a seguito del D.P. n. 116/2020, sia assegnato in supplenza alla dott.ssa Salmoria, con subentro immediato del dott. Ferreri e della dott.ssa Salmoria nella trattazione delle singole udienze di ciascun ruolo**>> argomentando con le seguenti considerazioni: << l'astensione della dott.ssa Pattonelli cesserà il 12 dicembre 2020; la collega è stata, peraltro, applicata presso la locale Corte di Appello di Firenze, a far data dal rientro dal periodo di congedo , onde l'assenza si protrarrà fino al maggio 2020.

Vanno, pertanto, adottati gli opportuni provvedimenti per la gestione del ruolo Pattonelli, a far data dalla cessazione della supplenza Salmoria.

L'art. 8, co. III, della Circolare sulle applicazioni e supplenze n. P- n. 11315 del 26 giugno 2018 - Delibera Plenum del 20 giugno 2018, prevede che la durata della supplenza non può essere superiore a 6 mesi; in base a detta previsione, quindi, il termine per la supplenza della dott.ssa Salmoria sul ruolo Pattonelli scadrà il 9 novembre 2020.

Ad avviso della sottoscritta, la disciplina della supplenza secondo la normativa consiliare sopra richiamata non consente la proroga ulteriore della supplenza della dott.ssa Salmoria sul ruolo Pattonelli.

La ratio della limitazione temporale della supplenza va infatti individuata nella necessità di limitare la gestione provvisoria di un ruolo, e garantire la continuità di trattazione da parte di un titolare, individuato in base al principio del giudice naturale precostituito per legge; in sintesi, nella necessità di evitare che la supplenza, da ipotesi "eccezionale", circoscritta nel tempo, diventi ipotesi ordinaria.

Ciò evidenzia, ad avviso della sottoscritta, come l'ipotesi della proroga della dott.ssa Salmoria nella supplenza del ruolo non sia rispondente alla normativa consiliare.

D'altro canto, non depone in senso contrario, ad avviso della sottoscritta, la circostanza che la disposizione non contempra espressamente il caso del supplente magistrato onorario.

Per quanto riguarda, infatti, la magistratura onoraria, l'art. 21 prevede che "... L'utilizzazione dei magistrati onorari in supplenza dei magistrati professionali deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente", espressione che induce a ritenere, appunto, l'equiparazione, per quanto d'interesse, tra magistratura togata ed onoraria.

D'altro canto, tutta la normativa disciplinante il ruolo ed i compiti della magistratura onoraria si è sempre più indirizzata a limitare la supplenza sui ruoli, il che ulteriormente induce a ritenere applicabile la limitazione temporale al caso di specie.

Pertanto, la sottoscritta ritiene di proporre l'adozione di variazione tabellare in conformità alla disposizione consiliare.

Si propone, pertanto, di affidare la trattazione del ruolo Pattonelli al dott. Ferreri, e di far subentrare nel ruolo a quest'ultimo assegnato, come formato a seguito del D.P. n. 116/2020, la dott.ssa Salmoria.

Questo Presidente è consapevole delle problematiche correlate alla perdita di conoscenza dei ruoli che si verificherebbe con la soluzione proposta per i due magistrati onorari (attenuate, comunque, dalla circostanza che il ruolo Ferreri ha subito modifiche nella composizione a seguito del citato D.P. n. 116/2020), onde è remissivo all'adozione di altra soluzione che possa ovviare, nell'immediatezza, al mancato rientro della dott.ssa Pattonelli, richiamando, comunque, anche in questa sede, la necessità della copertura urgente del posto attualmente vacante della III Sezione - altro posto vacante è stato pubblicato, solo nell'estate scorsa, dopo oltre due anni dall'inizio della vacanza - in maniera tale da garantire un assetto definitivo e stabile della Sezione, garantendosi, altresì, la possibilità di un'efficace programmazione dello smaltimento ed il controllo sui risultati ottenuti>>.

Le due proposte, antitetiche tra loro, contengono tuttavia considerazioni meritevoli di approfondimento.

In particolare risulta condivisibile l'osservazione effettuata dal dott. Ghelardini e condivisa dai giudici interessati in ordine alla necessità di non disperdere la conoscenza da parte della dott.ssa Salmoria delle cause attribuitele e quindi di adottare la soluzione che comporti maggiore efficienza organizzativa, così come è apprezzabile la preoccupazione della Presidente Pompei che un'eventuale proroga della dott.ssa Salmoria nella supplenza del ruolo della dott.ssa Pattonelli non sia rispondente alla normativa consiliare.

Ritiene questo Presidente che per fare fronte alla difficoltà organizzativa derivante dalla permanenza dell'assenza della dott.ssa Pattonelli occorra, da un lato non perdere di vista gli obiettivi di efficienza e di razionalità delle scelte da adottare, che pertanto non devono produrre più disagio organizzativo rispetto all'utilità che perseguono, dall'altro procedere ad un corretto e complessivo esame degli istituti predisposti dal legislatore e dal CSM per fare fronte alle criticità conseguenti alla perdurante assenza di un magistrato.

La circolare CSM n.11315/2018, allorchè individua gli strumenti per fare fronte alle difficoltà organizzative degli uffici giudiziari, ribadisce all'art. 3 che in caso di assenza o impedimento temporaneo occorra fare ricorso all'istituto della supplenza interna, mentre all'art. 8 precisa che << la supplenza è l'istituto al quale si fa ricorso per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato.>> e puntualizza la circostanza che << la supplenza comporta la sostituzione del magistrato, in via temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi>>.

Dalla meditata lettura delle disposizioni si comprende che l'istituto della supplenza è stato pensato e costruito per una assenza o impedimento

effettivamente temporanei, e la misura della provvisorietà della difficoltà organizzativa alla cui risoluzione è preposto è data dall'indicazione temporale della sua durata massima: sei mesi.

Come anche ha sottolineato la Presidente Pompei nella sua proposta, la *ratio* della limitazione temporale della supplenza va individuata nella necessità di limitare la gestione provvisoria di un ruolo e garantire la continuità di trattazione da parte di un titolare : in sintesi, nella necessità di evitare che la supplenza, da ipotesi "eccezionale", circoscritta nel tempo, diventi ipotesi ordinaria.

Nel caso di specie , con riferimento all'assenza della dott.ssa Pattonelli (non prevedibile nella sua estensione al momento dell'adozione del provvedimento), la supplenza è stata già adottata nella sua misura massima.

Non può pertanto ipotizzarsi alcuna proroga, non essendo contemplata dalla Circolare e non risultando nella normativa alcuna deroga con riferimento alla qualità soggettiva del magistrato che si fa carico della sostituzione, anzi prevedendo l'art. 21 che << *L'utilizzazione dei magistrati onorari in supplenza dei magistrati professionali deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente*>>.

La criticità organizzativa conseguente al perdurare dell'assenza della dott.ssa Pattonelli non può più definirsi temporanea ai sensi dell'art. 8 della Circolare 11315/2018 e la soluzione deve pertanto essere trovata facendo ricorso ad altri istituti.

Al proposito viene in soccorso l'art. 4 della Circolare in questione, il quale, nell'indicare come assolutamente eccezionale e residuale la possibilità di congelare il ruolo (evenienza che conseguirebbe dall'impossibilità di procedere comunque ad una sostituzione del magistrato impedito) statuisce che << *Nei casi di mancanza o impedimento del magistrato, il ruolo non deve essere congelato, a meno che tale eccezionale provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di organico dell'ufficio e dell'impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti della supplenza, dell'assegnazione interna o congiunta, delle applicazioni o il ricorso alla magistratura onoraria.*>>.

Il riferimento alla necessità di verificare se si possa fare ricorso alla magistratura onoraria anche al di fuori degli istituti della supplenza , dell'assegnazione o dell' applicazione suggerisce di prendere in considerazione anche gli istituti attraverso i quali si possa ricorrere all'ausilio dei giudici onorari in base al Dlgs. 116/2017 e quindi o l'ufficio per il processo o l'attribuzione di un ruolo autonomo (la supplenza, come abbiamo visto risulta essere già stata adottata) .

In particolare, non essendo stato costituito l'ufficio per il processo presso la terza sezione civile ed essendo comunque tale istituto non risolutivo del disagio derivante dall'assenza della dott.ssa Pattonelli, lo strumento che nel caso concreto si profila come quello più idoneo risulta essere quello dell'attribuzione di un ruolo autonomo ad un giudice onorario, possibile in quanto presso la terza sezione permane anche la vacanza di un posto di giudice e i magistrati

onorari ivi in servizio erano già tutti incardinati al momento dell'entrata in vigore del Dlgs. 116/2017 (si veda il disposto dell'art. 30 D.Lgs. 116/2017).

Tra i giudici onorari addetti alla terza sezione civile la scelta del magistrato al quale assegnare come ruolo autonomo le cause ancora pendenti sul ruolo già facente capo alla dott.ssa Pattonelli (in parte già redistribuito ai giudici togati con decreto n.2/20 del 16/1/20 con cui sono anche state bloccate le nuove assegnazioni per tutto il periodo di assenza della collega) ricade sulla dott.ssa Salmoria, in ragione sia della conoscenza delle cause in questione, per avere già gestito il ruolo (se pure in supplenza) a far data dal febbraio 2020, sia per essere la stessa rimasta senza alcuna altra attribuzione presso la terza sezione, a differenza di tutti gli altri giudici onorari che già risultano titolari di un proprio ruolo autonomo.

Resta inteso che allorchè la dott.ssa Pattonelli ritornerà effettivamente in servizio presso il Tribunale, alla stessa sarà ricostituito un ruolo avente una consistenza quantitativa e qualitativa omogenea a quella degli altri colleghi togati.

Al proposito si osserva che , anche qualora per assurdo si congelasse il ruolo della dott.ssa Pattonelli in attesa del suo effettivo ritorno in ufficio (e quindi non si procedesse alla sua attribuzione ad altro magistrato), comunque dovrebbe procedersi ad una ricostituzione del suo ruolo che, in virtù della parziale redistribuzione effettuata con decreto 2/20 , del blocco delle assegnazioni e del lavoro svolto *medio tempore* dalla supplente, è già sensibilmente più piccolo rispetto a quello degli altri magistrati togati.

Pertanto le cause pendenti sul ruolo della dott.ssa Pattonelli (che con il decreto 2/20 è già stato epurato dei procedimenti che per legge e per circolare i giudici onorari non possono trattare) vengono assegnate come ruolo autonomo alla dott.ssa Salmoria, la quale celebrerà udienza negli stessi giorni previsti in tabella per la dott.ssa Pattonelli.

La presente variazione tabellare è urgente, stante la necessità di assicurare il regolare funzionamento della terza sezione civile, ed è provvisoriamente esecutiva a far data dal parere favorevole all'unanimità del Consiglio Giudiziario.

Tutto quanto sopra premesso e argomentato questo Presidente

DISPONE

Le cause pendenti sul ruolo della dott.ssa Pattonelli sono assegnate come ruolo autonomo alla dott.ssa Salmoria, la quale terrà udienza negli stessi giorni previsti in tabella per la dott.ssa Pattonelli.

Si fa riserva di ricostituire il ruolo alla dott.ssa Pattonelli (che avrà consistenza qualitativa e quantitativa omogenea agli altri giudici togati della sezione) allorchè la stessa effettivamente rientrerà in servizio presso il Tribunale.

La presente variazione tabellare è urgente, stante la necessità di assicurare il regolare funzionamento della terza sezione civile, ed è provvisoriamente esecutiva a far data dal parere favorevole all'unanimità del Consiglio Giudiziario

Si comunichi ai magistrati togati ed onorari dell'ufficio, al Presidente della Corte di Appello, al Consiglio Giudiziario, all'Ordine degli Avvocati di Firenze, al dirigente amministrativo, al coordinatore del settore civile e alla cancelleria della terza sezione civile.


Il Presidente
Mariela Rizzo